



0017151/15

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*COMUNIONE E
CONDOMINIO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 6178/2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 17151

Dott. ETTORE BUCCIANTE - Presidente -

Rep. 1174

Dott. LAURENZA NUZZO - Rel. Consigliere -

Ud. 09/06/2015

Dott. IPPOLISTO PARZIALE - Consigliere -

PU

Dott. MILENA FALASCHI - Consigliere -

Dott. ANTONINO SCALISI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 6178-2009 proposto da:

BARTOLINI CARLO BRTCRL64A29H501L, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO FRIGGERI 106, presso
lo studio dell'avvocato MICHELE TAMPONI, rappresentato
e difeso dall'avvocato GAVINO MASSIDDA;

- ricorrente -

contro

2015

92015740925

1530

CONDOMINIO VIA PARIGI 16 QUARTU SANT'ELENA,
elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE MAZZINI 134,
presso lo studio dell'avvocato MARCO ANGELETTI,
rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANINO CASTI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 70/2008 della CORTE D'APPELLO
di CAGLIARI, depositata il 21/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/06/2015 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;

udito l'Avvocato ANGELETTI Marco, con delega orale
dell'Avvocato CASTI Stefanino difensore del
resistente, riguardo alla richiesta dell'Avvocato
MASSIDDA, si rimette alla decisione della Corte ed ha
chiesto di riportarsi al controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che si oppone alla
richiesta di rinvio della causa ed ha concluso per
l'inammissibilità; in subordine, per il rigetto del
ricorso.



Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 22.5.2001 Carlo Bartolini ed Alessandra Ortu convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Cagliari, il Condominio di Quartu Sant'Elena, via Parigi n. 16 e, premesso di essere proprietari dell'appartamento posto al piano terra dello stabile, lamentavano la modifica del tubo di scarico delle acque pluviali, apposto in corrispondenza della soprastante mansarda in quanto, comportante, per chi accedesse all'appartamento di loro proprietà, un copioso getto di acqua con aggravamento della servitù a loro carico. Chiedevano, quindi, la eliminazione di detto tubo ad opera del condominio convenuto che si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di manufatto riguardante un balcone di proprietà privata.

Con sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale rigettava la domanda per difetto di legittimazione passiva di parte convenuta.

Avverso tale decisione il Bartolini proponeva appello cui resisteva il Condominio.

Con sentenza depositata il 21.2.2008 la Corte di Appello di Cagliari rigettava l'appello ribadendo che il tubo di scolo delle acque piovane era sistemato nel terrazzino di proprietà singola di un condomino, per servire eviden-

temente al deflusso delle acque che si raccoglievano in tale terrazza e che, pertanto, trattandosi di un bene non comune, il Condomino non aveva alcuna legittimazione alla rimozione dello stesso.

Per la cassazione di tale decisione Bartolini Carlo propone ricorso sulla base di tre motivi.

Resiste con contoricorso il Condominio di Via Parigi n. 16 in Quartu Sant'Elena.

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:

- 1) falsa applicazione degli art. 115-116 c.p.c. e 2727 c.c. in ordine alla valutazione delle prove ed al mancato apprezzamento di elementi presuntivi; controparte non aveva mai contestato che il tubo in discussione, ancorché apposto sul balcone di proprietà del singolo condomino, fungesse da scarico di acque non necessariamente piovane, provenienti da altre parti, superiori, del fabbricato ed, anzi, aveva omesso di rispondere all'interrogatorio formale sul punto; era, inoltre, incontestato l'allungamento del tubo in questione, circostanza indiziaria di una funzione eccedente quella degli altri tubi presenti nel fabbricato e comportante un aggravamento della servitù di scarico nel cortile di esso ricorrente;
- 2) difetto di motivazione sulle ragioni giustificatrici delle aumentate dimensioni del tubo oggetto di causa e sul-

la sua provenienza dal piano superiore;

3) illogicità della sentenza quanto alla statuizione delle spese processuali, non essendo stata considerata il rigetto della eccezione della inammissibilità dell'appello.

Il ricorso è infondato.

I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi ed attinenti alla medesima questione, riguardante la natura e le caratteristiche del tubo oggetto di causa.

Orbene, rileva il Collegio che dette censure non attingono la "ratio decidendi", posta a fondamento della decisione impugnata, laddove la Corte di merito ha evidenziato, con valutazione di merito, immune di vizi logici e giuridici, che il tubo di scolo delle acque piovane era sistemato sul terrazzino di proprietà singola di un condomino, evintemente per servire allo smaltimento delle acque di raccolta in tale terrazza; ha, inoltre, rilevato che le dimensioni del manufatto in questione non potevano modificarne la funzione, diretta a servire una proprietà esclusiva e non un bene comune.

Con riferimento a tale accertamento in fatto, comportante il difetto di legittimazione passiva del Condominio resistente, dette doglianze vanno, quindi, disattese in quanto implicanti valutazioni probatorie alternative che non possono incidere sull'apprezzamento dei fatti e del-

le prove date dal Giudice di Appello.

Va, conseguentemente, respinta anche la terza censura relativa alla statuizione sulle spese processuali in quanto fondata su criterio della soccombenza dell'appellante.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.700,00 di cui € 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 9.6.2015

Il Consigliere est.



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 26 AGO. 2015

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI